

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Consiglio Nazionale Dottori Commercialist e degli Esperti Contabili Prot. 0005404

del 30/04/2019 ore 10:35:17 Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, 30 APR. 2019

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Padova Via Gozzi, 2 G 35131 PADOVA

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: PO 200/2018 - Albo - Cancellazione

Con il quesito formulato lo scorso 21 dicembre l'Ordine, in relazione alla istanza di cancellazione presentata da un iscritto nei confronti del quale è pendente un procedimento penale, domanda:

- se la disposizione di cui all'art. 38 del d.lgs. 139/2005 che pone il divieto di trasferimento dell'iscritto quando esso "sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione" possa applicarsi alla cancellazione *tout court*;
- se in presenza di richiesta di cancellazione presentata da un iscritto sottoposto a procedimento penale vi sia l'obbligo in capo al Consiglio dell'Ordine di trasmettere segnalazione al Consiglio di Disciplina.

A tal proposito l'Ordine precisa di aver deliberato di non accogliere la richiesta di cancellazione su istanza presentata dall'iscritto sottoposto a procedimento penale.

Con riferimento alla risposta relativa al PO 46/2018 si domanda, infine, se possa essere disposta la cancellazione su istanza nel caso in cui un iscritto sia sospeso dall'esercizio della professione per ragioni diverse dalla morosità.

In merito a quanto richiesto, si osserva quanto segue.

Nell'ordinamento professionale non sono presenti norme che disciplinano in generale la cancellazione e, quindi, neanche la richiesta di cancellazione in pendenza di procedimento penale. La disciplina della cancellazione va dunque ricavata in via interpretativa dalle norme ordinamentali che la prevedono o la sottintendono.

Nel caso di specie, appare corretta la decisione adottata da codesto Ordine che, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs. 139/2005¹, ha rigettato la richiesta di cancellazione presentata da un iscritto sottoposto a procedimento penale. Pur riferendosi alla ipotesi del "trasferimento" (il quale non è ammesso qualora l'iscritto "sia sottoposto a procedimento disciplinare o penale, o quando ... si trovi sospeso dall'esercizio della professione") e poiché il trasferimento è una procedura complessa cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, il divieto previsto dall'articolo 38 può trovare applicazione nel caso di istanza di cancellazione.

Che questa sia la corretta interpretazione da adottare trova conferma nella previsione di cui all'articolo 50, comma 10, dello stesso d.lgs. 139/2005², ai sensi del quale "*Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione ...*".

In base al suddetto articolo 50 in caso di sottoposizione dell'iscritto a giudizio penale l'apertura del procedimento disciplinare a suo carico è obbligatoria³. Ammettere la cancellazione in pendenza di procedimento penale comporterebbe la sottrazione dell'iscritto all'esercizio obbligatorio dell'azione disciplinare nei suoi confronti richiesto dall'ordinamento professionale attualmente vigente⁴.

Ciò premesso, e passando al secondo quesito, in caso di iscritto sottoposto a giudizio penale è necessario che il Consiglio dell'Ordine proceda con la segnalazione al Consiglio di Disciplina, il quale dovrà obbligatoriamente disporre l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 50 citato.

Quanto infine alla questione se la cancellazione possa essere disposta in caso di sospensione dall'esercizio della professione per ragioni differenti dalla morosità, si ribadisce il divieto generale di trasferimento/cancellazione dell'iscritto sospeso dall'esercizio della professione disposto dall'art. 38 d.lgs. 139/2005. Quanto affermato nella risposta al PO 46/2018 citato da codesto Ordine relativamente alla possibilità di accogliere la istanza di cancellazione presentata da parte di un iscritto sospeso per morosità, come in essa precisato, rappresenta una eccezione al divieto generale di cancellazione fondata sulla circostanza che "l'effetto finale della procedura ex art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi è la cancellazione dell'iscritto moroso".

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

Quanto affermato dalla Cassazione si ritiene sia applicabile anche al divieto di trasferimento/cancellazione in pendenza di procedimento penale di cui all'art. 38 d.lgs. 139/2005 in quanto in caso di sottoposizione a giudizio penale l'apertura del procedimento disciplinare è obbligatoria (art. 50, comma 10 d.lgs. cit.)

¹ Articolo 38- Trasferimento

^{1.} Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale.

^{2.} In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.

^{3.} Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.

^{4.} Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37.

² Art. 50, comma 10, d.lgs. 139/2005: "Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne nel caso sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso".

³ Tranne nel caso, come chiarito dallo stesso articolo 50, comma 10, in cui sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

⁴ Si segnala che, con riferimento al vecchio ordinamento forense (articolo 37, comma 8, del R.D.L. n. 1578 del 1933), la Cass. Civ. Sez. Unite, con sentenza n. 18771 del 17 settembre 2004, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del divieto di cancellazione dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare in relazione agli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della Costituzione in quanto costringerebbe la persona a far parte di una associazione professionale contro la sua volontà, con il pagamento dei contributi relativi e l'impossibilità di poter svolgere attività ritenute incompatibili. Ciò in quanto "la ratio della norma è nell'esigenza garantista di evitare che il Consiglio dell'Ordine possa far ricorso in via breve alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti degli iscritti".